

Versione 12.12.2022

Disegno di

**Legge sulla promozione dell'infanzia, della gioventù e delle colonie di vacanza  
(legge giovani e colonie, LGio)**

*oppure*

**Legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù  
(legge giovani, LGio)**

*oppure*

**Legge sulla promozione dell'infanzia e della gioventù  
(legge giovani, LGio)**

del .....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. .... del ..... 2022

decreta:

Capitolo primo

**Disposizioni generali**

**Scopo**

**Art. 1**

Per il tramite della presente legge, il Cantone sostiene, promuove e coordina attività giovanili allo scopo di:

- a) promuovere i diritti dei bambini e dei giovani (di seguito giovani) riconoscendo la specificità delle loro esigenze e la loro capacità d'azione;
- b) sviluppare l'autonomia dei giovani favorendo l'acquisizione di competenze e l'assunzione di responsabilità in uno spirito di autodeterminazione;
- c) riconoscere attività e progetti finalizzati alla partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale, ambientale, economica e politica;
- d) incoraggiare la formazione, il perfezionamento del personale e dei volontari nonché la ricerca per l'approfondimento di fenomeni legati alla condizione giovanile;
- e) favorire la collaborazione degli enti attivi negli ambiti delle attività giovanili.

**Campo di applicazione**

**Art. 2**

<sup>1</sup>La presente legge disciplina le attività giovanili promosse da enti senza scopo di lucro in ambito extra-familiare, extra-scolastico e extra-sportivo e rivolte a:

- a) giovani di età compresa tra i 4 e i 25 anni residenti nel Cantone;
- b) giovani di età compresa tra i 4 e i 18 anni e alle persone maggiorenni bisognose di particolare cura residenti nel Cantone per le colonie di vacanza e i centri estivi diurni;
- c) gruppi giovanili (di seguito gruppi) intesi come gruppi informali composti in maggioranza da giovani che elaborano e realizzano attività giovanili;
- d) associazioni giovanili (di seguito associazioni) composte in maggioranza da giovani che assumono funzioni propositive, decisionali, operative o consultive all'interno delle stesse;
- e) enti pubblici e privati che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro (di seguito enti) che organizzano attività giovanili.

<sup>2</sup>Il Cantone può riconoscere e sostenere mediante la concessione di contributi:

- a) l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento dei centri di attività giovanili e delle case di colonie di vacanza;
- b) le spese per l'esercizio dei dispositivi del capitolo secondo.

<sup>3</sup>Le attività giovanili si distinguono in progetti giovanili, centri di attività giovanili, attività di prossimità, progetti di educazione tra pari, attività con mentori, colonie di vacanza, centri estivi diurni e progetti generali.

<sup>4</sup>Esulano dalla presente legge le attività che possono essere sostenute tramite altre leggi cantonali, segnatamente nell'ambito dell'educazione, della cultura, dello sport, della salute, della famiglia e del sostegno sociale.

## Principi

### Art. 3

<sup>1</sup>Ogni decisione presa in virtù della presente legge è fondata sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone e deve essere presa nell'interesse superiore dei giovani.

<sup>2</sup>I giovani hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni su ogni questione che li riguarda; gli interessi, le aspirazioni e i pareri dei giovani sono debitamente considerati tenuto conto della loro età e del grado di maturità.

<sup>3</sup>Ogni attività riconosciuta dalla presente legge incoraggia la coesione sociale in uno spirito inclusivo di solidarietà, di sostegno reciproco e di pari opportunità per consentire ai giovani di crescere in un ambiente caratterizzato da bellezza e felicità.

## Definizioni

### Art. 4

Nella presente legge s'intende per:

- a) *progetti giovanili*: le iniziative, puntuali o ricorrenti, aperte a tutti, ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni ed enti;
- b) *centri di attività giovanili*: gli spazi destinati all'accoglienza di giovani, gruppi e associazioni, aperti a tutta la popolazione, gestiti da enti che organizzano attività di animazione socioculturale in cui i giovani assumono ruoli e responsabilità che contribuiscono a sviluppare la loro personalità e la loro autonomia;
- c) *attività di prossimità*: le iniziative dei professionisti che offrono una presenza informale nello spazio pubblico orientata all'ascolto dei giovani nei loro ambienti di vita e realizzano attività educative, attività di animazione socioculturale e attività di progettazione individuale o di gruppo;
- d) *educazione tra pari*: le iniziative in cui i giovani partecipano a momenti di apprendimento cooperativo e di scambio destinati ad altri giovani finalizzati a rafforzare conoscenze, competenze, atteggiamenti e comportamenti per compiere delle scelte consapevoli e responsabili;
- e) *attività con mentori*: le iniziative di accompagnamento educativo, fornite da persone appositamente formate, finalizzate a sostenere i giovani al fine di svilupparne le risorse e favorirne l'inserimento sociale e professionale;
- f) *progetti partecipativi*: le iniziative che conferiscono ai giovani funzioni propositive, decisionali, operative e consultive finalizzate a condividere le scelte sulle questioni che li riguardano;
- g) *colonie di vacanza*: i contesti di vita comunitaria residenziale che offrono attività con finalità educative, ricreative e di socializzazione organizzate durante le vacanze scolastiche;
- h) *centri estivi diurni*: le attività educative organizzate durante le vacanze estive che offrono ai partecipanti programmi ricreativi e di socializzazione;

- i) *progetti generali*: le attività d'informazione, di sensibilizzazione, di prevenzione, di formazione, di ricerca come pure i programmi comunali o regionali finalizzati a promuovere il benessere dei giovani e a sviluppare la qualità delle attività giovanili.

## Capitolo secondo

### Riconoscimento e finanziamento

#### Riconoscimento

##### Art. 5

<sup>1</sup>Il Cantone può riconoscere i centri di attività giovanili, le attività di prossimità, le attività con mentori, le colonie di vacanza e i centri estivi diurni.

<sup>2</sup>I requisiti di riconoscimento sono definiti dal regolamento d'applicazione.

#### Finanziamento e mezzi

##### Art. 6

<sup>1</sup>Il Cantone può concedere dei contributi ai centri di attività giovanili, alle attività di prossimità, alle attività con mentori, alle colonie di vacanza e ai centri estivi diurni, rispettivamente ai progetti giovanili, ai progetti di educazione tra pari, ai progetti partecipativi e ai progetti generali.

<sup>2</sup>I contributi sono commisurati alla natura delle attività, alla composizione dei gruppi, delle associazioni o degli enti, ai contributi di terzi, alla potenzialità finanziaria dell'istante e al risultato finanziario dell'attività o dell'esercizio.

#### Concessione di risorse e spazi pubblici

##### Art. 7

Il Cantone e i Comuni possono concedere, di principio gratuitamente o a prezzo modico, a giovani, gruppi, associazioni o enti, prestazioni in natura ed in particolare:

- a) la messa a disposizione di documentazione, di materiale, di mezzi e di infrastrutture;
- b) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti sportivi e di altre loro proprietà.

#### Contributi per la costruzione

##### Art. 8

Il Cantone può concedere dei contributi per l'acquisto di terreni, la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento, le attrezzature e l'arredamento fino a un massimo del 70% delle spese effettive riconosciute per i centri di attività giovanili e le colonie di vacanza.

#### Contributi per l'esercizio

##### Art. 9

<sup>1</sup>Il contributo per le spese d'esercizio riconosciute può ammontare fino a un massimo del:

- a) 50% per i progetti giovanili;
- b) 60% per i centri di attività giovanili e le attività di prossimità;
- c) 80% per i progetti di educazione tra pari, le attività con mentori, i progetti partecipativi e i progetti generali.

<sup>2</sup>Il Cantone può concedere per le colonie di vacanza, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 50% delle spese riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 75% per le colonie di vacanza per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

<sup>3</sup>Il Cantone può concedere per i centri estivi diurni, per giornata di presenza e per ospite, un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo fino a un massimo del 30% delle spese

riconosciute, rispettivamente fino a un massimo del 50% per i centri estivi diurni per ospiti bisognosi di particolare cura. In caso di giornate di presenza e di numero di ospiti effettivi inferiori a quanto preventivato, il contributo può essere ridotto proporzionalmente.

## Capitolo terzo **Organizzazione**

### **Autorità competente**

#### **Art. 10**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato provvede all'applicazione della legge tramite il dipartimento competente, il quale si avvale dei seguenti organismi:

- a) il Consiglio cantonale dei giovani;
- b) la Commissione per l'infanzia e la gioventù (di seguito Commissione);
- c) la Piattaforma delle politiche giovanili (di seguito Piattaforma).

<sup>2</sup>Il dipartimento può istituire gruppi di lavoro settoriali.

### **Consiglio cantonale dei giovani**

#### **Art. 11**

<sup>1</sup>Il Consiglio cantonale dei giovani è un organismo composto da giovani di età compresa tra 14 e 21 anni residenti nel Cantone che ha quali finalità di:

- a) assicurare ai giovani il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni;
- b) garantire che il parere dei giovani sia adeguatamente considerato dalle autorità politiche;
- c) favorire la discussione sui temi scelti dai giovani stessi;
- d) avvicinare i giovani alla conoscenza dei meccanismi democratici;
- e) motivare i giovani a partecipare all'attività politica.

<sup>2</sup>Il Consiglio cantonale dei giovani ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Stato che s'impegna a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a richiederne il parere sui progetti e sulle modifiche di normative riguardanti i giovani.

### **Contributo per il Consiglio cantonale dei giovani**

#### **Art. 12**

Il Cantone assicura un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione del Consiglio cantonale dei giovani.

### **Commissione per l'infanzia e la gioventù**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina una Commissione per l'infanzia e la gioventù quale organismo consultivo del dipartimento competente per l'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>La Commissione ha quale compito principale di esprimere pareri sulle questioni che riguardano le attività giovanili, nonché su ogni proposta di modifica della presente legge, del regolamento di applicazione e delle direttive.

### **Piattaforma delle politiche giovanili**

#### **Art. 14**

<sup>1</sup>La Piattaforma delle politiche giovanili è un organismo composto dai rappresentanti dei gruppi, delle associazioni e degli enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle attività giovanili.

<sup>2</sup>La Piattaforma promuove la reciproca conoscenza, lo scambio d'informazioni, lo sviluppo di competenze e la collaborazione. La Piattaforma può proporre strategie, obiettivi, progetti innovativi e azioni comuni al dipartimento competente.

## **Contributo per la Piattaforma delle politiche giovanili**

### **Art. 15**

Il Cantone può concedere un contributo stabilito annualmente a preventivo per l'organizzazione della Piattaforma.

## **Disposizioni comuni relative agli organismi**

### **Art. 16**

La composizione, le competenze, il funzionamento e le modalità di finanziamento del Consiglio cantonale dei giovani, della Commissione e della Piattaforma sono definiti dal regolamento di applicazione.

## Capitolo quarto

### **Disposizioni comuni**

## **Vigilanza**

### **Art. 17**

<sup>1</sup>Il dipartimento competente esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.

<sup>2</sup>I conti di esercizio e i bilanci patrimoniali delle attività finanziate tramite la presente legge devono essere sottoposti annualmente per l'approvazione del dipartimento competente.

<sup>3</sup>Il dipartimento può ordinare le opportune verifiche e revisioni, nonché dare istruzioni di ordine contabile e organizzativo.

## **Preferenza indigena**

### **Art. 18**

Nell'assunzione del personale per le attività riconosciute dalla presente legge a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi dell'attività, gli enti danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio di prestazioni sociali.

## **Rapporti di impiego**

### **Art. 19**

<sup>1</sup>Gli enti che svolgono attività finanziate tramite la presente legge, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore.

<sup>2</sup>I requisiti dei rapporti d'impiego sono definiti dal regolamento d'applicazione.

## **Rifiuto e revoca del riconoscimento e rifiuto, revoca e restituzione dei contributi**

### **Art. 20**

<sup>1</sup>Il Cantone può rifiutare e revocare il riconoscimento e i contributi agli enti o ordinarne la restituzione quando:

- a) il beneficiario non ottempera alle disposizioni della presente legge e alle condizioni specifiche fissate in base ad essa, o non fornisce le informazioni richieste;
- b) il contributo è stato utilizzato per uno scopo diverso da quello per il quale è stato concesso;
- c) il contributo è stato ottenuto con informazioni inveritiere;
- d) il contributo è cumulato a posteriori con altri contributi.

<sup>2</sup>Anziché la restituzione di un contributo erogato, il Cantone può computarlo a posteriori con altri contributi.

<sup>3</sup>Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione fa stato la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

<sup>4</sup>È riservata l'azione penale.

## **Rimedi di diritto**

### **Art. 21**

<sup>1</sup>Contro le decisioni di riconoscimento e di finanziamento è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni. Il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato. La procedura di reclamo è gratuita.

<sup>2</sup>Contro le decisioni su reclamo è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

## Capitolo quinto

### **Disposizioni finali**

### **Abrogazioni**

#### **Art. 22**

Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973;
- b) legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996.

### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.